

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 19/05/2022

OGGETTO: Decreto Aiuti – Autodichiarazione Aiuti di Stato – Altre Novità fiscali

1 D.L. 50/2022 (C.D. “DECRETO AIUTI”)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”).

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Articolo 2 - Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese non gasivore per l'acquisto di gas, fissato nella misura del 20% è **rideterminato nella misura del 25%**.

Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25% e quello per l'acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato **nella misura del 15%**.

Articolo 3 - Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Articolo 4 - Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore

Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Articolo 14 - Superbonus: proroga per le unifamiliari

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Articolo 14 - Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.

La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Articolo 21 - Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d'imposta è elevata al 50%.

Articolo 22 - Credito d'imposta formazione 4.0

Le aliquote del credito d'imposta “formazione 4.0” del 50% e del 40% sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Articolo 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),

- che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32;
- e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari **a 200 euro**. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

Articolo 32 - Indennità una tantum per pensionati

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

- con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro;

l'Inps corrisponde d'ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un'indennità una tantum pari **a 200 euro**.

Articolo 32 - Indennità una tantum per altre categorie di soggetti

L'indennità di 200 euro è riconosciuta anche:

- a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL);
- a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda);
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda);
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda);

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l'indennità di 200 euro è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, precedentemente richiamato.

Articolo 33 - Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un'indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dall'apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

2 AIUTI DI STATO - SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla *G.U.* 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:

- contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'emergenza epidemiologica;
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia;
- definizione agevolata degli "avvisi bonari";
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"), la presentazione dell'autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio*

Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione, redatta mediante l'apposito modello, va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- **dal 28.04.2022 al 30.06.2022;**
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si precisa che qualora si voglia affidare allo Studio l'incarico per la predisposizione del modello il costo del servizio relativo che verrà addebitato sarà pari ad euro 300,00 eventualmente adeguato ad un importo superiore in funzione della complessità dei dati da riportare.

A tal proposito si invitano i sigg.ri clienti a restituire il modello allegato debitamente firmato per accettazione.

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari"

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari" ai sensi dell'art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, l'autodichiarazione deve essere presentata:

- entro il termine del 30.06.2022;
- **ovvero**, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.06.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del decreto devono presentare:

- una prima dichiarazione entro il 30.06.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.06.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Ricevute

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Superamento dei massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi degli aiuti del regime "quadro" eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

Modalità di restituzione

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.

Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

Esonero dalla compilazione del quadro RS

Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto "aiuti di Stato" di cui al quadro RS gli aiuti i cui dati per la registrazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) sono già stati comunicati mediante l'autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021.

A tal fine, nell'autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell'impresa).

3. ALTRE RILEVANTI NOVITA' FISCALI

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall'01.07.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Dalla predetta data sono tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico anche:

- i contribuenti minimi/forfetari;


MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

• i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

N.B. Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi/forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N.2.2".

Per i predetti soggetti con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l'obbligo in esame scatterà a partire dall'01.01.2024.



MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

In base al comma 3 dell'art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall'01.07.2022 al 30.09.2022 nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati/non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'01.07.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". Si rammenta che la Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto che, a decorrere dall'01.01.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

alle operazioni da/verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Da ultimo nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore **ha disposto lo slittamento all'01.07.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.**

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi/forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) **devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.**

Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all'emissione della fattura elettronica), a decorrere dall'01.07.2022 i minimi/forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 **sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".**

A partire dal 01.07.2022 si ritiene pertanto che il documento (Fattura elettronica) debba riportare l'annotazione "inversione contabile" (nel caso di prestazioni a soggetti Ue) oppure "operazione non soggetta" (nel caso di prestazioni extra Ue), come richiede l'art. 21 comma 6-bis lett. a) e b) del DPR 633/72.

In entrambi i casi nel file XML andrà utilizzato il codice natura "N2.1" (operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72).

Le prestazioni rese nei confronti di "privati" sono, invece, assimilate ad operazioni "interne", motivo per cui non è esercitata la rivalsa dell'imposta e in fattura sarà riportata la consueta annotazione relativa alle operazioni in franchigia da IVA, con adozione del codice natura "N2.2".
Va, infine, rammentato che, le specifiche tecniche versione 1.7, in vigore a decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, confermano che per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario "XXXXXXX".

Per quanto concerne le operazioni passive, si evidenzia che:

- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti sono soggette alla disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014);

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- gli acquisti intracomunitari, effettuati da soggetti in regime forfetario, seguono le disposizioni previste per coloro che si considerano “non soggetti passivi d'imposta” ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. c) del DL 331/93.

In ogni caso, il soggetto forfetario ha facoltà di applicare l'IVA nei modi ordinari per gli acquisti dallo stesso effettuati, con l'obbligo di integrare la fattura ricevuta e di assolvere l'imposta con versamento diretto mediante F24; si ricorda, tuttavia, che non è ammesso il diritto alla detrazione sull'IVA “assolta, dovuta o addebitata” su detti acquisti (art. 1 comma 58 della L. 190/2014). Sul piano documentale, a seguito dell'introduzione della trasmissione dei dati via Sdi, le operazioni passive con soggetti non residenti risulteranno contraddistinte dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019.

Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

INCARICO ALLO STUDIO AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Qualora l'incarico per la predisposizione ed invio dell'istanza verrà affidato allo Studio, **il costo per il servizio richiesto** potrà variare in funzione della complessità dell'adempimento, con un importo minimo fisso pari ad euro 300,00.

Il costo verrà addebitato esclusivamente qualora la pratica verrà effettivamente predisposta.

Li.....

.....

(Il Cliente)